

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Servizio Ispettivo del Lavoro - Bergamo

Il sottoscritto Angelo Previtali (PRVNGGL61L17D221N), nato a Curno (BG) il 17/07/1961 e residente a Palazzago (BG) in qualità di legale rappresentante dell'associazione sindacale USB – Bergamo con sede Bergamo Via Spino n. 84 assistito dall'avv. Roberto Trussardi (C.F. TRS RRT 56H01H910X – Fax 035.3830133 Pec per comunicazioni e notifiche trussardi@bergamo.pecavvocati.it), con studio in Bergamo Via Angelo Maj n. 16/d presso cui è elettivamente domiciliato

ESPONE

FATTO

- con accordo stipulato tra l'Assessorato al Turismo del Comune di Bergamo e CSV Centro Servizi del Volontariato denominato "Expo 2015 – Volontari per Bergamo" è stato disposto il reclutamento di volontari che durante il periodo di Expo accolgano i visitatori nella Città di Bergamo e offrano loro informazioni utili (cfr. allegato).
- I volontari selezionati dovranno svolgere la propria attività presso alcuni punti strategici della città (stazione, Porta Nuova, Città Alta, Urban Center, Aeroporto di Orio al Serio) denominati "Punto Expo". Saranno presenti, a rotazione, almeno due volontari per ciascun Punto Expo per ogni giornata dell'intero periodo di durata di Expo 2015 (1 maggio – 31 ottobre 2015). I volontari presteranno il proprio servizio in turni giornalieri di 5 ore e 30 minuti l'uno; i turni giornalieri saranno organizzati dalle 9.30 alle 15.00 e dalle 14.30 alle 20.00. A tutti i volontari saranno garantiti un kit identificativo (T-shirt, cappellino, badge) ed una copertura assicurativa (cfr.

<http://www.volontarixbg2015.org>).

- Appare opportuno evidenziare che Expo 2015 é una società per azioni che ha la funzione di esercitare “un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili” (art. 2247 c.c.). E’ inequivoca la natura imprenditoriale e lo scopo di lucro del soggetto organizzatore.

Tutto ciò premesso in fatto si rappresenta

IN DIRITTO

Il lavoro volontario é regolamentato dalla legge quadro dell’11 agosto 1991, n. 266.

In particolare la legge

- all’art. 1 definisce il volontariato come “espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo... per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.
- All’art. 2 specifica che “per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
- All’art. 3 dispone che “E’ considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
- E la giurisprudenza ha da sempre affermato che “nel nostro ordinamento ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso” (Cass. 1833/2009) e “non è sufficiente il *nomen iuris* di volontario per

escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro” (Cass. 1833/2009).

- Da ciò rileva l’illegittimità del ricorso all’intermediazione di volontariato utilizzata dal Comune di Bergamo come descritto in punto di fatto essendo evidente l’assoluta assenza dei necessari “fini di solidarietà” imposti dalla legge, visto l’utilizzo dei volontari nella promozione di un evento esclusivamente orientato ai fini di lucro quale è EXPO.
- L’intermediazione di CSV quindi non potrà rendere legittimo tale lavoro “volontario” anche perchè, sempre la Cassazione, ha rilevato che quando i “volontari” pur formalmente inseriti in una cooperativa in realtà risultano “di fatto sostanzialmente prestanti la loro attività per il comune nell’ambito delle attività istituzionali del comune medesimo” si configura l’interposizione illecita di mano d’opera, vietata ex art. 18 DLGS 276/2003 e penalmente punita con la pena dell’arresto per il somministratore e con una sanzione pecuniaria per l’utilizzatore.
- Infine, è evidente come vi sia una evasione contributiva con danni a carico dell’INPS, tanto che qualora si reputi che l’amministrazione abbia partecipato o concorso con omissioni o attività al mancato pagamento dei contributi dovuti detta circostanza dovrebbe essere segnalata alla Procura della Corte dei Conti.

Tutto ciò esposto Vi chiediamo di attivare la Vostra attività ispettiva e sanzionatoria in ordine al lavoro “volontario” di cui *supra*.

Si allega:

- articolo Bergamonews 08.01.2015

Con osservanza.

Bergamo, lì 13 maggio 2015.

IN FEDE

Angelo Previtali

Il sottoscritto Angelo Previtali nato a Curno (BG) il 17/07/1961 e residente a Palazzago (BG) nella sua qualità di rappresentante legale della organizzazione sindacale USB delega a rappresentarlo e difenderlo l'avv. Roberto Trussardi (C.F. TRSRRT56H01H910X – Pec per comunicazioni e notifiche: trussardi@bergamo.pecavvocati.it Fax 035.3830133) con studio in Bergamo Via Angelo Maj 16/d presso il quale elegge domicilio.

Bergamo, lì 13 maggio 2015.

IN FEDE

Angelo Previtali

E' AUTENTICA

Avv. Roberto Trussardi